

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE**  
**"COLLEGIO ITALIANO DI OZONOTERAPIA"**  
**IN BREVE ANCHE "CIO3"**

**Articolo 1**  
**Denominazione - Sede - Durata**

- 1.1 È costituita l'associazione "Collegio Italiano di Ozonoterapia" ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile e delle altre norme applicabili in materia di associazioni non riconosciute (di seguito - in breve - l'"**Associazione**").
- 1.2 L'Associazione ha sede legale in Roma (Italia).
- 1.3 Il Consiglio Direttivo può aprire e chiudere sedi operative, uffici di rappresentanza ed altre unità locali in Italia e in altri paesi dell'Unione europea, ove ritenuto opportuno.
- 1.4 La durata dell'Associazione è stabilita a tempo indeterminato.

**Articolo 2**  
**Oggetto sociale**

- 2.1 L'Associazione non ha scopo di lucro ed è costituita per dedicarsi alla ricerca scientifica, alla formazione e alla tutela legale dei sanitari che operano nell'ambito dell'ossigeno-ozono terapia nonché alla divulgazione e alla tutela della metodica. L'Associazione si dedica a migliorare la salute e la longevità attraverso lo studio e l'impiego degli effetti pleiotropici dell'ozono, promuovendo l'utilizzo più sicuro ed efficace della terapia. L'Associazione si impegna a stabilire gli standard più elevati nella pratica clinica, fornire formazione accreditata, tutelare gli interessi dei professionisti e rappresentarli a livello universitario, giuridico, sanitario e politico. L'Associazione ha anche lo scopo di diffondere la conoscenza sull'ozonoterapia in ambito sanitario a livello globale, mantenendosi sempre distante da ogni interesse commerciale.

- 2.2** L'Associazione può compiere ogni altra attività necessaria od opportuna ai fini del raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, in ogni caso nel rispetto di quanto stabilito dalle norme tempo per tempo applicabili.
- 2.3** L'Associazione favorisce ogni tipologia e natura di manifestazione scientifica, sanitaria, giuridica e culturale, che risulti idonea o comunque opportuna al raggiungimento degli scopi statutari.
- 2.4** L'Associazione utilizza i propri fondi per la promozione, l'organizzazione, la pianificazione, lo svolgimento e/o la diffusione di tutte le attività contemplate nel presente statuto.
- 2.5** Le attività dell'Associazione e le sue finalità statutarie sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne, di rispetto per l'ambiente e per gli animali, nonché di tutela dei diritti inviolabili della persona.
- 2.6** Ai soli fini del perseguimento dei propri scopi statutari e nei limiti di legge e del presente statuto, l'Associazione potrà inoltre aderire e partecipare a, e/o collaborare con, altri enti, organismi e persone, di natura pubblica o privata, nonché promuovere raccolte occasionali di fondi ed effettuare attività di natura commerciale che siano accessorie, strumentali e non prevalenti rispetto alle attività di natura istituzionale.

### **Articolo 3**

#### **Patrimonio**

- 3.1** Il patrimonio sociale può essere costituito da denaro, beni mobili, beni immobili e crediti derivanti da:
- (a)** quote associative annuali e mensili;
  - (b)** erogazioni liberali di associati e di soggetti terzi;
  - (c)** contributi pubblici ammissibili, di qualsivoglia natura e tipologia;
  - (d)** donazioni e lasciti testamentari;
  - (e)** entrate derivanti da altre iniziative finalizzate al finanziamento delle attività strumentali al conseguimento dell'oggetto sociale;

- (f) eventuali accantonamenti e fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
  - (g) beni acquistati mediante qualsiasi dei proventi, beni e valori che precedono;
  - (h) ogni altra entrata compatibile con la natura e le finalità dell'Associazione.
- 3.2 Il patrimonio dell'Associazione deve essere utilizzato, nei limiti stabiliti dalle norme vigenti, nel modo più opportuno al conseguimento delle finalità dell'Associazione stessa.

#### **Articolo 4**

##### **Libri dell'Associazione**

- 4.1 L'Associazione deve tenere le scritture contabili, a cura del Consiglio Direttivo, ove e nella misura in cui ciò si richiama ai sensi delle norme vigenti.
- 4.2 L'Associazione deve altresì tenere, a cura del Consiglio Direttivo:
- (a) il libro dei soci;
  - (b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee dei soci, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
  - (c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

#### **Articolo 5**

##### **Soci (anche denominati soci ordinari)**

- 5.1 Coerentemente con le finalità istituzionali riportate all'art. 2 del presente statuto, possono diventare soci ordinari dell'Associazione tutti coloro che siano laureati in medicina e chirurgia e/o odontoiatria e/o scienze infermieristiche e ostetriche e/o medicina veterinaria (fatta salva ogni possibile variante meramente linguistica dei corsi di laurea sopra indicati) e che, accettando gli articoli del presente statuto e condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione secondo le proprie capacità e inclinazioni.
- 5.2 Tutti i soci ordinari devono essere iscritti nell'apposito libro di cui all'art. 4.2, lett. (a), del presente statuto.
- 5.3 Il mantenimento della qualifica di socio ordinario è subordinato al pagamento della quota associativa annuale, nell'ammontare ed

entro i termini di volta in volta prescritti dal Consiglio Direttivo.

- 5.4** I soci ordinari che hanno partecipato alla stipula dell'atto costitutivo dell'Associazione hanno altresì il titolo onorifico di "soci fondatori" fin quando non perdano la qualità di socio ordinario ai sensi dell'art. 8 del presente statuto. I soci fondatori hanno gli stessi diritti e doveri dei soci ordinari.
- 5.5** Le previsioni del presente art. 5 nonché degli artt. 6, 7 e 8 del presente statuto non si applicano ai soci onorari eventualmente nominati dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 13.2(q) del presente statuto.

#### **Articolo 6**

##### **Acquisto della qualità di socio ordinario**

- 6.1** La domanda di ammissione a socio deve essere redatta per iscritto e presentata al Consiglio Direttivo, il quale deciderà sull'accoglimento della stessa entro 10 (dieci) giorni dalla data della relativa presentazione. Ove il Consiglio Direttivo non dovesse decidere espressamente in merito alla domanda entro tale termine di 10 (dieci) giorni, la stessa si intenderà tacitamente accolta purché il richiedente abbia qualsiasi dei titoli accademici di cui all'art. 5.1 del presente statuto.
- 6.2** L'eventuale rigetto della domanda deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi.
- 6.3** La qualità di socio si acquista tramite l'iscrizione nel libro soci di cui all'art. 4.2, lett. (a), del presente statuto.
- 6.4** All'atto dell'ammissione, il socio si impegna al versamento della quota associativa annuale, nella misura fissata dal Consiglio Direttivo.

#### **Articolo 7**

##### **Diritti e doveri dei soci ordinari**

- 7.1** Tutti i soci hanno il diritto di essere informati su ogni attività programmata e/o intrapresa dall'Associazione, possono partecipare all'Assemblea dei soci con diritto di voto e secondo criteri di democraticità (restando quindi inteso che ciascun socio ha il diritto di esprimere un solo voto e di essere eletto alle cariche

sociali) e possono esercitare tutti i diritti loro spettanti ai sensi delle norme applicabili e/o dal presente statuto, secondo principi di uguaglianza.

- 7.2** I soci hanno inoltre il diritto di recedere liberamente e in ogni momento dall'Associazione, con preavviso scritto di almeno 8 (otto) giorni.
- 7.3** I soci hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente statuto e degli ulteriori regolamenti interni eventualmente adottati.
- 7.4** Le prestazioni svolte dai soci nel perseguimento degli scopi statutari sono prevalentemente gratuite, salvi eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute, documentate e previamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

#### **Articolo 8**

##### **Perdita della qualità di socio ordinario**

- 8.1** La qualità di socio si perde:
- (a)** per decesso;
  - (b)** per morosità nel pagamento della quota associativa annuale;
  - (c)** per recesso volontario, da comunicarsi per iscritto al Consiglio Direttivo;
  - (d)** per esclusione.
- 8.2** Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o di comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni eventualmente adottati e/o che comunque pongano in essere condotte tali da arrecare pregiudizio all'Associazione (condotte da valutarsi sulla base di elementi, fatti e/o circostanze significativi ed oggettivamente apprezzabili).
- 8.3** La perdita della qualità di socio, nel caso di esclusione o di morosità, è deliberata dal Consiglio Direttivo.

#### **Articolo 9**

##### **Organi sociali e cariche elettive**

- 9.1** Sono organi dell'Associazione:
- (a)** l'Assemblea dei soci;
  - (b)** il Consiglio Direttivo;
  - (c)** l'organo di controllo (ove obbligatorio per legge);
  - (d)** il Presidente del Consiglio Direttivo;

- (e) il Vicepresidente del Consiglio Direttivo (ove nominato);
  - (f) il Tesoriere (ove nominato).
  - (g) il Segretario (ove nominato);
  - (h) il Vicesegretario (ove nominato);
  - (i) le altre cariche eventualmente istituite dal Consiglio Direttivo, che ne definisce i compiti e le responsabilità e le attribuisce ad uno o più consiglieri.
- 9.2 Tutti gli organi e le cariche sociali sono elettive e hanno durata massima di cinque esercizi sociali. Si applica l'istituto della *prorogatio*.

## **Articolo 10**

### **Assemblea dei soci**

- 10.1 L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci dell'Associazione stessa.
- 10.2 L'Assemblea dei soci viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo (che può farsi a tal fine coadiuvare dal Segretario), almeno una volta all'anno, ai fini di cui all'art. 19.3 del presente statuto, ricorrendone i presupposti di legge. L'Assemblea dei soci viene inoltre convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo (che può farsi a tal fine coadiuvare dal Segretario) ogniqualvolta se ne ravvisi l'opportunità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei soci dell'Associazione.
- 10.3 L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo in carica o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente del Consiglio Direttivo (ove nominato, presente e non impedito) o altrimenti dal soggetto designato a maggioranza dagli intervenuti.
- 10.4 Nel convocare l'Assemblea dei soci, il Presidente del Consiglio Direttivo stabilisce il giorno e l'ora della prima convocazione e, se lo ritiene opportuno, anche il giorno e l'ora di una seconda convocazione, da fissarsi almeno un giorno lavorativo dopo la data della prima convocazione.
- 10.5 L'Assemblea dei soci è convocata in Italia con avviso trasmesso per iscritto ai soci mediante (alternativamente) lettera raccomandata, telegramma, telefax,

comunicazione spedita via corriere, messaggio di posta elettronica ordinaria o certificata o con altro strumento (anche informatico) idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento (che dovrà in ogni caso avvenire), almeno 8 (otto) giorni prima della data prevista per l'Assemblea dei soci. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e il luogo della convocazione nonché l'ordine del giorno recante i punti oggetto di discussione. Se ricorrono motivi di urgenza, l'avviso di convocazione può essere trasmesso ai soci con un minore termine di preavviso, comunque non inferiore a 5 (cinque) giorni dalla data fissata per l'Assemblea dei soci.

- 10.6** Sono tuttavia validamente costituite e atte a deliberare le Assemblee dei soci che non siano state convocate ai sensi dell'art. 10.5 che precede, anche qualora si svolgano con interventi dislocati in più luoghi collegati in audio/video conferenza secondo le modalità di seguito previste, qualora ad esse partecipino personalmente e/o a mezzo di delega tutti i soci dell'Associazione e tutti i membri del Consiglio Direttivo, ed ognuno di questi si dichiari informato sugli argomenti posti all'ordine del giorno non opponendosi alla relativa trattazione.
- 10.7** L'Assemblea dei soci, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci ordinari, mentre in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.
- 10.8** È consentita l'espressione del voto in Assemblea dei soci anche per delega scritta. Ciascun socio può ricevere fino a un massimo di 3 (tre) deleghe.
- 10.9** L'Assemblea dei soci può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, audio o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:
- (a)** sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza,

constatare e proclamare i risultati delle votazioni;

- (b) sia consentito al segretario della riunione di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

L'intervento in Assemblea dei soci con mezzi di audio/video conferenza può riguardare anche tutti i partecipanti alla riunione, compreso il presidente della riunione, ma nel luogo indicato nell'avviso di convocazione deve trovarsi il segretario della riunione.

#### **10.10**L'Assemblea dei soci:

- (a) discute ed approva il progetto di bilancio di esercizio dell'Associazione predisposto dal Consiglio Direttivo;
- (b) definisce il programma generale annuale di attività;
- (c) procede alla nomina e (ove sussista una giusta causa) alla revoca del Consiglio Direttivo, determinando altresì il numero dei relativi componenti;
- (d) procede alla nomina, se obbligatoria per legge, e alla revoca, ove sussista una giusta causa, dell'organo di controllo e/ o del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- (e) discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- (f) delibera sulle responsabilità degli organi sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- (g) delibera sulle modificazioni del presente statuto;
- (h) delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la scissione e la fusione dell'Associazione;
- (i) delibera sulla devoluzione del patrimonio residuo dell'Associazione, in caso di relativo scioglimento, secondo quanto previsto all'art. 20.2 del presente statuto;

(j) delibera sulle altre materie attribuite dalla legge o dal presente statuto alla sua competenza.

(k) discute e decide su tutti gli altri argomenti posti all'ordine del giorno.

**10.11** Le deliberazioni dell'Assemblea dei soci sono prese a maggioranza dei presenti, ad eccezione di quelle aventi ad oggetto le materie di cui alle lettere (g), (h) e (i) di cui all'art. 10.10 che precede, per le quali è richiesto il voto favorevole di tutti i soci dell'Associazione (così come risultanti dal libro soci).

**10.12** Per le votazioni si procede normalmente a scrutinio palese, eccetto che per la nomina del Consiglio Direttivo e per ogni altra materia per la quale più della metà dei soci presenti richiedano che si proceda con voto segreto.

**10.13** Le deliberazioni dell'Assemblea dei soci devono constare da verbale firmato dal presidente e dal segretario della riunione, insieme a una sintesi delle discussioni che si sono svolte in merito. Le funzioni di segretario della riunione sono svolte dal Segretario eventualmente nominato ai sensi dell'art. 13.2, lett. (c), del presente statuto o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicesegretario eventualmente nominato ai sensi dell'art. 13.2, lett. (c) del presente statuto o, in mancanza, dal soggetto designato dal presidente della riunione.

**10.14** Le deliberazioni dell'Assemblea dei soci sono immediatamente esecutive.

## **Articolo 11**

### **Organo amministrativo**

**11.1** L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero minimo di 3 (tre) fino a un massimo di 13 (tredici) membri, nominati dall'Assemblea dei soci per un massimo di cinque esercizi sociali.

**11.2** I componenti del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.

**11.3** La maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo è scelta tra i soci dell'Associazione.

- 11.4** Con riferimento alle cause di ineleggibilità e di decadenza si applica l'articolo 2382 del Codice Civile.

## **Articolo 12**

### **Riunioni del Consiglio Direttivo**

- 12.1** Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogniqualvolta vi sia una materia per la quale le norme vigenti e/o il presente statuto prevedano la sua competenza a deliberare o comunque quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri nominati o il Presidente lo reputi opportuno.
- 12.2** Il Consiglio Direttivo è convocato con avviso trasmesso per iscritto ai consiglieri mediante (alternativamente) lettera raccomandata, telegramma, telefax, comunicazione spedita via corriere, messaggio di posta elettronica ordinaria o certificata o con altro strumento (anche informatico) idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento (che dovrà in ogni caso avvenire), da trasmettere almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza o, nei casi di urgenza, almeno 1 (un) giorno prima dell'adunanza a ciascun consigliere.
- 12.3** Le riunioni sono valide quando interviene la maggioranza dei consiglieri.  
Sono tuttavia validamente costituite e atte a deliberare le riunioni del Consiglio Direttivo che non siano state convocate ai sensi dell'art. 12.2 che precede, anche qualora si svolgano con interventi dislocati in più luoghi collegati in audio/video conferenza secondo le modalità di seguito previste, qualora ad esse partecipino tutti i membri del Consiglio Direttivo ed ognuno di questi si dichiari informato sugli argomenti posti all'ordine del giorno non opponendosi alla relativa trattazione.
- 12.4** Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.
- 12.5** Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, audio o video collegati. Si applicano in tal caso, *mutatis mutandis*, le previsioni dell'art. 10.9 del presente statuto.
- 12.6** Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo in carica o, in caso di sua assenza

o impedimento, dal Vicepresidente del Consiglio Direttivo (ove nominato, presente e non impedito) o altrimenti dal soggetto designato a maggioranza dagli intervenuti.

### **Articolo 13**

#### **Poteri del Consiglio Direttivo**

- 13.1** Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione e pone in essere ogni atto necessario e/o opportuno ai fini della realizzazione del programma di attività dell'Associazione, fatta eccezione per tutto quanto ricade nella competenza dell'Assemblea dei soci o degli altri organi o cariche sociali ai sensi di legge e/o del presente statuto.
- 13.2** Conformemente a quanto indicato all'art. 13.1 che precede, il Consiglio Direttivo, in via esemplificativa e non esaustiva:
- (a)** nomina tra i propri componenti il Presidente e lo revoca ove sussista una giusta causa;
  - (b)** può nominare, ove ritenuto opportuno, tra i propri componenti il Vicepresidente del Consiglio Direttivo e lo revoca ove sussista una giusta causa;
  - (c)** può nominare, ove ritenuto opportuno e non necessariamente tra i propri componenti o soci dell'Associazione, il Tesoriere, il Segretario e il Vicesegretario nonché revocarli ove sussista una giusta causa;
  - (d)** attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
  - (e)** cura l'esecuzione di quanto deliberato dall'Assemblea dei soci;
  - (f)** ricorrendone i presupposti di legge, sottopone annualmente all'Assemblea dei soci il progetto di bilancio dell'Associazione;
  - (g)** può conferire procure generali e speciali;
  - (h)** può instaurare rapporti di lavoro, fissando le mansioni, qualifiche e retribuzioni dei lavoratori, nei limiti di legge e del presente statuto;
  - (i)** può proporre all'Assemblea dei soci l'adozione di regolamenti per il

funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;

- (j) riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- (k) ratifica o respinge i provvedimenti d'urgenza eventualmente adottati dal Presidente;
- (l) delibera in ordine all'esclusione dei soci di cui all'art. 8.3 del presente statuto;
- (m) determina l'ammontare delle quote associative e il termine ultimo per il loro versamento;
- (n) cura la tenuta dei libri sociali e delle scritture contabili obbligatorie ai sensi di legge e/o del presente statuto;
- (o) può delegare parte dei propri poteri ad uno o più consiglieri;
- (p) può istituire altre cariche, affidandole ad uno o più dei consiglieri e definendone i compiti e le responsabilità;
- (q) può nominare socio onorario (il quale non ha diritto di voto nell'Assemblea dei soci - ma può partecipare ai relativi lavori - e non è tenuto al pagamento delle quote associative) qualunque soggetto che possieda alte qualità morali o culturali o che abbia apportato un significativo contributo di natura economica, professionale, giuridica o scientifica all'Associazione. La nomina diventa effettiva dal momento della relativa accettazione da parte dell'interessato, che può altresì rinunciare in ogni momento nonché chiedere (ricorrendone i presupposti) di essere ammesso come socio ordinario ai sensi del presente statuto. Il titolo di socio onorario può essere in ogni momento revocato dal Consiglio Direttivo ove ricorra una giusta causa di revoca.

**13.3** Qualora, per dimissioni o per altre cause, uno o più membri del Consiglio Direttivo cessino dalla carica di consigliere, gli altri consiglieri rimasti in carica provvedono tempestivamente a sostituirli, purché la maggioranza dei consiglieri rimasti in carica sia costituita da consiglieri

nominati o confermati (come *infra* previsto) dall'Assemblea dei soci. I consiglieri così nominati dal Consiglio Direttivo restano in carica fino alla data della prima Assemblea dei soci, che dovrà confermarne la nomina o provvedere a sostituirli.

- 13.4** Qualora, per dimissioni o per altre cause, la maggioranza dei consiglieri nominati o confermati (secondo quanto previsto all'art. 13.3 del presente statuto) dall'Assemblea dei soci cessi dalla carica di consigliere, l'intero Consiglio Direttivo si considererà cessato con effetto dalla nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

#### **Articolo 14**

##### **Presidente del Consiglio Direttivo**

- 14.1** Il Presidente del Consiglio Direttivo è nominato tra i membri del Consiglio Direttivo in carica.
- 14.2** Il Presidente del Consiglio Direttivo cura l'attuazione di qualsiasi decisione del Consiglio Direttivo.
- 14.3** In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio Direttivo, le sue funzioni sono esercitate dal Vicepresidente del Consiglio Direttivo, ove nominato, o, in mancanza, dal consigliere più anziano.
- 14.4** In casi di oggettiva necessità, il Presidente del Consiglio Direttivo può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli, non appena ragionevolmente possibile, alla successiva ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente del Consiglio Direttivo.

#### **Articolo 15**

##### **Tesoriere**

- 15.1** Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo.
- 15.2** Il Tesoriere coadiuva il Consiglio Direttivo nella gestione economico-finanziaria dell'Associazione, nella tenuta dei libri contabili e nella redazione dei progetti di bilancio di esercizio dell'Associazione, sulla base delle determinazioni assunte al riguardo dal Consiglio Direttivo.
- 15.3** Ove disposto con apposita delibera del Consiglio Direttivo, anche il Tesoriere ha i

poteri di cui all'art. 17.3 del presente statuto, nel rispetto dei limiti e criteri indicati nella delibera stessa.

## **Articolo 16**

### **Il Segretario**

- 16.1** Il Segretario coadiuva il Consiglio Direttivo nella redazione dei verbali delle adunanze e delle decisioni degli organi dell'Associazione, nella relativa trascrizione sui libri sociali e nella conservazione di questi ultimi, fermo restando che, nel contesto delle riunioni degli organi dell'Associazione, le funzioni di verbalizzazione possono essere attribuite a qualsiasi altro soggetto presente, su designazione fatta a maggioranza dagli intervenuti.
- 16.2** In caso di assenza o impedimento del Segretario, le sue funzioni sono esercitate dal Vicesegretario, ove nominato, o, in mancanza, da qualsiasi altro soggetto appositamente autorizzato dal Consiglio Direttivo.

## **Articolo 17**

### **Legale rappresentanza**

- 17.1** Il legale rappresentante dell'Associazione è il Presidente del Consiglio Direttivo.
- 17.2** Il legale rappresentante dell'Associazione è l'unico portavoce ufficiale dell'Associazione e la rappresenta in giudizio e verso qualsiasi soggetto terzo, pubblico o privato.
- 17.3** Il legale rappresentante dell'Associazione è autorizzato a riscuotere e ad effettuare pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza, e ha il potere di operare, in nome e per conto dell'Associazione e con firma disgiunta, con banche e uffici postali, anche al fine di aprire ed estinguere conti correnti, effettuare prelievi, disporre bonifici, chiedere l'emissione di carte di credito, di debito o prepagate, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione nei limiti di legge e del presente statuto.
- 17.4** Rappresentano altresì l'Associazione i consiglieri delegati e i procuratori dell'Associazione stessa, nei limiti delle

deleghe e procure rispettivamente conferitegli.

#### **Articolo 18**

##### **Organo di controllo e revisore legale dei conti**

- 18.1** Quando è per legge obbligatoria la nomina dell'organo di controllo, questo è costituito da una sola persona avente i requisiti di legge e nominato dall'Assemblea dei soci, che delibererà anche in merito al relativo compenso.
- 18.2** L'organo di controllo ha le funzioni ad esso attribuite dalle norme applicabili.
- 18.3** Ove obbligatorio per legge, l'Assemblea dei soci procede alla nomina di un revisore legale dei conti iscritto nell'apposito registro, deliberando anche in merito al relativo compenso. La funzione di revisione legale dei conti può essere affidata anche all'organo di controllo, ove ne abbia i requisiti.

#### **Articolo 19**

##### **Esercizio sociale e bilancio**

- 19.1** L'esercizio sociale inizia ogni anno il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre.
- 19.2** Il bilancio di esercizio viene redatto, approvato e depositato solo se obbligatorio per legge e in conformità alle norme applicabili.
- 19.3** Ove ricorrano i presupposti di legge, l'Assemblea dei soci deve essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale precedente o, in presenza di particolari esigenze relative alla struttura o all'oggetto dell'Associazione, entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale precedente, per l'approvazione del progetto di bilancio di esercizio predisposto dal Consiglio Direttivo.

#### **Articolo 20**

##### **Scioglimento dell'Associazione - Devoluzione del patrimonio**

- 20.1** Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea dei soci a norma dell'art. 10.11 del presente statuto.
- 20.2** In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo viene devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, a qualsiasi ente o

associazione che svolgano attività di interesse generale assimilabili, nella massima misura possibile, a quelle svolte dall'Associazione ai sensi dell'art. 2 del presente statuto.

#### **Articolo 21**

##### **Intrasferibilità delle quote**

- 21.1** Le quote sociali non possono essere trasferite, in via diretta o in indiretta, né per atto tra vivi né per successione a causa di morte.
- 21.2** In caso di recesso volontario, esclusione o decesso di un socio, la sua quota sociale si estingue e il socio in questione o (a seconda del caso) i relativi eredi non possono ripetere le quote associative versate né vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

#### **Articolo 22**

##### **Disposizione finale**

- 22.1** Il presente statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione. Per quanto quivi non espressamente previsto si fa riferimento alle norme tempo per tempo applicabili.